

Prot.ACUIU.2007.144

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 07.03.2007

E p.c.

- All' AGEA**
- Uff. Monocratico
- Area Controlli
- Area Aut, Pagamenti
SEDE
- Al A.B.S.I.**
Via della Panetteria n. 15
00187 Roma
- Al Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
Dip. delle Filiere agricole e
Agroalimentari
- D.G. della Trasformazione
Agroalimentare e dei Mercati
- D.G. delle Politiche Agricole
Via XX Settembre 20
00187 ROMA
- All' A.R.T.E.A.**
Via San Donato n. 42/1
50127 FIRENZE
- All' A.G.R.E.A.**
Largo caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' A.V.E.P.A.**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
Via Fabio Filzi, 22
20124 MILANO

AI Finpiemonte S.p.A.
Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' ARBEA
Via della Chimica snc
85100 POTENZA

OGGETTO: Settore Zucchero - Aiuto temporaneo alla ristrutturazione dell'industria dello zucchero - Reg. CE n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e Reg. CE n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006.

Il Regolamento CE n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, all'art 3 stabilisce che ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1° luglio 2006, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata.

In particolare il già citato Regolamento CE n. 320/2006, all'art. 3 – paragrafo 2, stabilisce che l'aiuto è concesso per la campagna nel corso della quale si è provveduto alla rinuncia delle quote da parte delle imprese produttrici di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina e soltanto per la quantità di quota alla quale si è rinunciato e non è stata riassegnata.

Ai sensi del D.M. n. 102 TRAGR/IV del 15 febbraio 2007 e della nota del Mi.P.A.A.F. prot. 163/TRAGR IV del 27 febbraio 2007, in relazione alle domande di aiuto di cui trattasi, presentate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal Co.Pro.B.-Italia Zuccheri, Eridania Sadam e SFIR in data 1° luglio 2006, l'importo dell'aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 per ciascuna impresa è quello di seguito riportato:

- Co.Pro.B./Italia Zuccheri	rata da pagare entro giugno 2007	pari a €	69.877.359,30
	rata da pagare entro febbraio 2008	pari a €	139.754.718,60
- Eridania-Sadam	rata da pagare entro giugno 2007	pari a €	62.631.459,60
	rata da pagare entro febbraio 2008	pari a €	125.262.919,20
- SFIR	rata da pagare entro giugno 2007	pari a €	38.034.627,90
	rata da pagare entro febbraio 2008	pari a €	76.069.255,80

Il pagamento delle citate rate dell'aiuto è subordinato alla costituzione di una cauzione (allegato 1 e 2) di importo pari al 120% dell'ammontare della rispettiva rata. La cauzione deve essere rilasciata da banche o istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia o da società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP.

L'AGEA provvede al pagamento delle rate di aiuto di cui sopra, secondo le scadenze previste dall'art. 10, paragrafo 4, del Regolamento CE n. 320/2006, e successivamente alla conferma della garanzia depositata dalle imprese presso l'Organismo Pagatore AGEA.

La durata della garanzia è a tutto il 30 settembre 2011, salvo svincoli parziali, o fino al momento in cui, prima di detto termine, a seguito di autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ne venga disposto lo svincolo da notificare alla Banca/Società assicurativa che la ha emessa.

Lo svincolo totale della garanzia è subordinato:

- alla realizzazione di tutte le misure e gli interventi previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel programma di ristrutturazione nazionale o nel piano aziendale;
- alla presentazione, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della relazione finale di cui all'art. 23, paragrafo 2 del regolamento CE n. 968/2006;
- all'esito dei controlli di cui all'articolo 25 del citato regolamento CE n. 968/2006;
- al pagamento, se del caso, del prelievo sulle eccedenze applicabile alle scorte di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina fuori quota giacenti all'inizio della campagna di commercializzazione 2006.

La garanzia può essere parzialmente svincolata in proporzione all'importo delle spese effettivamente sostenute per le misure e gli interventi previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale ed a condizione che sia stata effettuata l'ispezione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del citato regolamento CE. n. 968/2006 e che sia stato redatto il verbale di ispezione ai sensi del paragrafo 3 del citato articolo 25.

In caso di svincolo parziale viene mantenuto in essere il 20% di garanzia sull'importo di ciascuna rata dell'aiuto alla ristrutturazione fino al verificarsi delle condizioni proprie per la richiesta dello svincolo totale della garanzia stessa.

La cauzione viene incamerata se, al 30 settembre 2011, non siano state rispettate le condizioni per l'ottenimento dello svincolo totale.

Nel caso di inadempimento da parte delle imprese saccarifere, l'Organismo Pagatore AGEA, applica le sanzioni come disposto dal Regolamento CE n. 968/2006 e dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali n. 102/TRAGR IV del 15 febbraio 2007.

Il Direttore Area Coordinamento
Dott. Giancarlo Nanni

Allegato 1

SCHEMA CAUZIONE BANCARIA PAGAMENTO PRIMA E/O SECONDA RATA

All'Organismo Pagatore

Via _____

PREMESSO

- **che** l'Impresa saccarifera _____ con sede in _____
(_____), Via/c. da _____ n. CAP _____,CUAA
_____ - (in seguito denominato Contraente), ha presentato domanda di
aiuto alla ristrutturazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data
_____ ai sensi del Regolamento CE n. 320/2006, del Regolamento CE n. 968/2006 e
del D.M. 102 TRAGR del 15 febbraio 2007;

- **che** ai sensi del punto 3 dell'articolo 1 del D.M.102 TRAGR del 15 febbraio 2007
per la corresponsione della _____ rata dell'importo dell'aiuto di € _____, il
contraente deve presentare una cauzione pari al 120% dell'ammontare della citata rata, intesa a
garantire:

- a) la completa esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale;
- b) l'eventuale restituzione dell'importo in applicazione di quanto disposto dagli artt.
26 e 27 del Regolamento CE n. 968/2006;
- c) il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dalla precitata normativa
comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario;

CIO' PREMESSO

L'Istituto di credito _____ (in seguito denominato
"Fideiussore"), iscritto nel registro delle Società di _____ C.F. _____
- Capitale Sociale £. _____ con sede in _____ a mezzo dei
sottoscritti Funzionari: _____, con la presente dichiara
di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse di _____
C.F. _____ con sede _____ residente in _____,
iscritta nel registro delle (imprese) _____ al numero _____ (di seguito indicato come
Contraente), a favore dell'Organismo Pagatore, dichiarandosi con il Contraente solidalmente
tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme erogate secondo quanto
descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali come disposto dal punto 2
dell'articolo 26 del Reg.to CE n.968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, oltre imposte,
tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA Organismo Pagatore in dipendenza del
recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di
€. _____.

CONDIZIONI DELLA FIDEIUSSIONE BANCARIA:

A) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e dall'AGEA Organismo Pagatore

Art. 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA – il Fideiussore garantisce all'AGEA Organismo Pagatore per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

- la restituzione totale o parziale delle somme da questa erogate al Contraente;
- gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;
- le predette somme erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali come disposto dal punto 2 dell'articolo 26 del Reg.to CE n.968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA Organismo Pagatore in dipendenza del recupero.

Art. 2 – DURATA DELLA GARANZIA - La garanzia prestata a favore dell'AGEA Organismo Pagatore competente, ha la validità di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed è automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, e comunque fino al 30 settembre 2011, a meno che nel frattempo l'AGEA Organismo Pagatore, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'impresa saccarifera, la svincoli anche parzialmente.

Art. 3 – AVVISO DI SINISTRO – PAGAMENTO - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente delle somme erogate , si applicano le disposizioni del D.M. 102 TRAGR del 15 febbraio 2007.

Art. 4 – RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA Organismo Pagatore.

Art. 5 – FORO COMPETENTE – In caso di controversia fra l'AGEA Organismo Pagatore e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

FIRMA

SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA PAGAMENTO PRIMA E/O SECONDA RATA

All' Organismo Pagatore

Via _____

PREMESSO

- **che** l'Impresa saccarifera _____ con sede in _____
(_____), Via/c. da _____ n. CAP _____,CUAA
_____ - (in seguito denominato Contraente), ha presentato domanda di
aiuto alla ristrutturazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data
_____ ai sensi del Regolamento CE n. 320/2006, del Regolamento CE n. 968/2006 e
del D.M. 102 TRAGR del 15 febbraio 2007;

- **che** ai sensi del punto 3 dell'articolo 1 del D.M.102 TRAGR del 15 febbraio 2007
per la corresponsione della _____ rata dell'importo dell'aiuto di € _____, il
contraente deve presentare una cauzione pari al 120% dell'ammontare della citata rata, intesa a
garantire:

- a) la completa esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- b) l'eventuale restituzione dell'importo in applicazione di quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del Regolamento CE n. 968/2006;
- c) il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dalla precitata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario;
- c) il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni stabiliti dalla precitata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario;

CIO' PREMESSO

La Compagnia d'Assicurazione _____ (in seguito denominato "Fideiussore"), iscritto nel registro delle Società di _____ C.F. _____ - Capitale Sociale Euro _____ con sede in _____ a mezzo dei sottoscritti Funzionari: _____, con la presente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse di _____ C.F. _____ con sede _____ residente in _____, iscritta nel registro delle (imprese) _____ al numero _____ (di seguito indicato come Contraente), a favore dell'A.G.E.A., dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali come disposto dal punto 2 dell'articolo 26 del Reg.to CE n.968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA Organismo Pagatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza della somma massima di Euro _____.

CONDIZIONI POLIZZA FIDEIUSSORIA:

A) Condizioni che regolano il rapporto tra Il Fideiussore e dall'AGEA Organismo Pagatore

Art. 1 – OGGETTO DELLA GARANZIA – il Fideiussore garantisce all'AGEA Organismo Pagatore per il periodo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo assicurato:

- la restituzione totale o parziale delle somme da questa erogate al Contraente;
- gli interessi maturati come previsti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;
- le predette somme erogate, automaticamente, aumentate degli interessi legali come disposto dal punto 2 dell'articolo 26 del Reg.to CE n.968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA Organismo Pagatore in dipendenza del recupero.

Art. 2 – DURATA DELLA GARANZIA - La garanzia prestata a favore dell'AGEA Organismo Pagatore competente, ha la validità di mesi 3 dalla data di emissione della cauzione ed è automaticamente rinnovata di tre mesi in tre mesi, e comunque fino al 30 settembre 2011, a meno che nel frattempo l'AGEA Organismo Pagatore, con apposita dichiarazione scritta e comunicata all'impresa saccarifera, la svincoli anche parzialmente.

Art. 3 – AVVISO DI SINISTRO – PAGAMENTO - Qualora ricorrano i presupposti per la restituzione da parte del Contraente delle somme erogate, si applicano le disposizioni del D.M. 102 TRAGR del 15 febbraio 2007.

Art. 4 – RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE - La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli artt.1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimane obbligato in solido con il Contraente fino all'estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AGEA Organismo Pagatore.

Art. 5 – FORO COMPETENTE – In caso di controversia fra l'AGEA Organismo Pagatore e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

FIRMA
